



INQUADRAMENTO DEI *RIDERS* E LAVORO IRREGOLARE

Alessandria – 20 febbraio 2026

Dr.ssa Monica Crovetto
Funzionario Responsabile Processo Legale
Ispettorato di Area Metropolitana di Genova

Art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015

*A far data dal 1° gennaio 2016, si applica **la disciplina** del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro **esclusivamente** personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente **anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.***

Nel comma 2, poi, vengono elencate le c.d. “fattispecie escluse”, ossia ipotesi per le quali la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione.

**NATURA
DEL
RAPPORTO
E DELLE
TUTELE
Posizioni
della
dottrina**

**NUOVO *GENUS* DI
CONTRATTO**

**AMPLIAMENTO NOZIONE
SUBORDINAZIONE**

NORMA LACUNOSA

**NORMA DI DISCIPLINA E
NON DI FATTISPECIE**

Prime sentenze di merito

- Trib. Torino 7 maggio 2018 n. 778
- Trib. Milano 10 settembre 2018 n. 1853



Trib. Torino 7 maggio 2018 n. 778 - Caso Foodora

- Sottoscrizione contratto di collaborazione coordinata e continuativa; piattaforma multimediale e applicativo per smartphone
- Concrete modalità di svolgimento del rapporto: *ciascun rider poteva dare la propria disponibilità per i vari slot in base alle proprie esigenze personali, ma non era obbligato a farlo; raccolte le disponibilità, il responsabile della flotta confermava tramite l'applicativo ai singoli l'assegnazione del turno*
- *Ricevuta la conferma del turno, il lavoratore doveva recarsi in una delle tre zone di partenza predefinite, attivare l'applicativo e avviare la geolocalizzazione*
- *Il rider riceveva quindi sulla app la notifica dell'ordine con l'indicazione dell'indirizzo del ristorante*
- *Accettato l'ordine, il rider doveva recarsi con la propria bicicletta al ristorante, prendere in consegna i prodotti, controllarne la corrispondenza con l'ordine e comunicare tramite l'apposito comando della app il buon esito della verifica*
- *Posizionato il cibo nel box, il rider doveva provvedere a consegnarlo al cliente, il cui indirizzo gli era stato nel frattempo comunicato tramite la app; doveva quindi confermare di aver regolarmente effettuato la consegna*



- *E' pacifico che i ricorrenti potevano dare la propria disponibilità per uno dei turni indicati da Foodor, ma non erano obbligati a farlo; a sua volta Foodora poteva accettare la disponibilità data dai ricorrenti e inserirli nei turni da loro richiesti, ma poteva anche non farlo: determinante ai fini di escludere la sottoposizione al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro: la **non obbligatorietà della prestazione escludeva la subordinazione***
- *La determinazione del luogo e dell'orario di lavoro non veniva imposta unilateralmente dall'azienda che si limitava a pubblicare ... gli slot con i turni di lavoro; i ricorrenti avevano la piena libertà di dare o meno la disponibilità per uno dei turni indicati dall'azienda. La verifica della presenza dei riders nei punti di partenza e dell'attivazione del loro profilo sull'applicazione rientra a pieno titolo nell'ambito del coordinamento perché è evidente che Foodora aveva la necessità di sapere su quanti riders poteva effettivamente contare per le consegne*

NON OBBLIGATORIETA' E COORDINAMENTO

Cass. nn. 7608/1991 e 811/1993: **non obbligatorietà della prestazione lavorativa escludeva in radice la subordinazione**



Libertà di dare o meno la disponibilità: rientra nell'ambito del COORDINAMENTO



I riders erano liberi di scegliere il percorso



I riders potevano revocare la loro disponibilità su un turno già confermato dalla società utilizzando la funzione cd. *swap* e potevano anche non presentarsi a rendere la prestazione senza alcuna comunicazione preventiva (cd. *no show*)



NO sanzioni disciplinari *classiche*

Corte d'Appello Torino

4 febbraio 2019 n. 26

- Art. 2 come *tertium genus*
- Applicazione della norma



Tutele del lavoro subordinato;
applicazione selettiva



D.L. n. 101/2019 conv. nella Legge n. 128/2019 – art. 2, comma 1

*..., si applica la **disciplina** del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro **prevalentemente** personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate **mediante piattaforme anche digitali**.*



Commi successivi

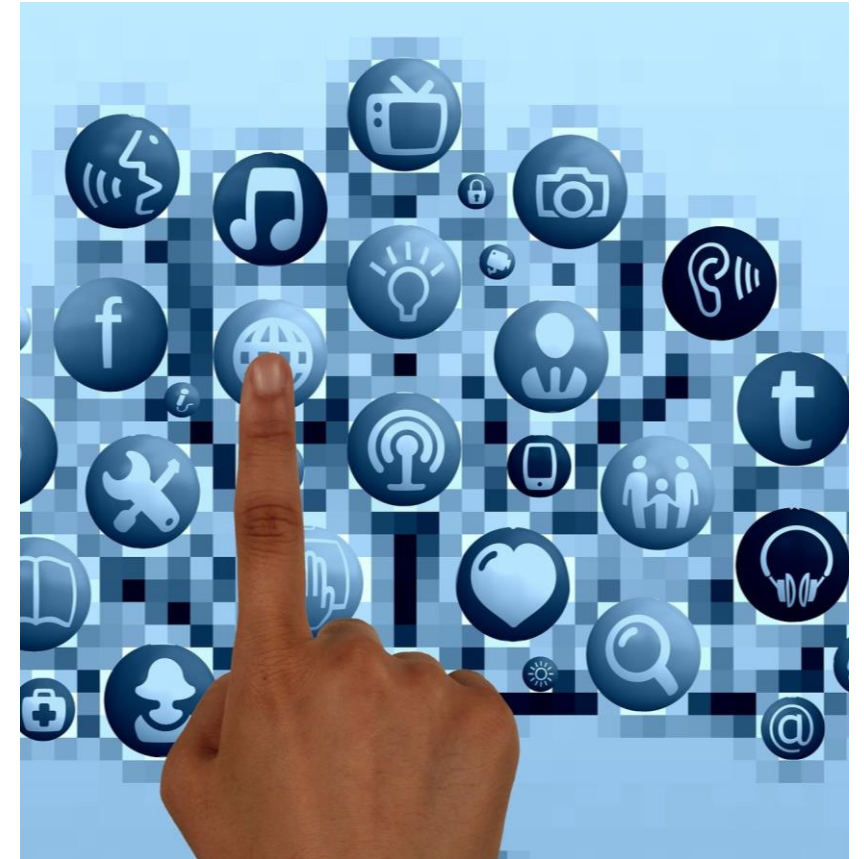
- LA DISPOSIZIONE DEL COMMA 1 **NON TROVA APPLICAZIONE** CON RIFERIMENTO:
 - A) ALLE COLLABORAZIONI PER LE QUALI GLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI STIPULATO DA ASSOCIAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE PREVEDONO DISCIPLINE SPECIFICHE RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, IN RAGIONE DELLE PARTICOLARI ESIGENZE PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE DEL RELATIVO SETTORE
 - B) ALLE COLLABORAZIONI PRESTATE NELL'ESERCIZIO DI PROFESSIONI INTELLETTUALI PER LE QUALI E' NECESSARIA L'ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI;
 - C) ALLE ATTIVITA' PRESTATE NELL'ESERCIZIO DELLA LORO FUNZIONE DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETA' E DAI PARTECIPANTI A COLLEGI E COMMISSIONI;
 - D) ALLE COLLABORAZIONI RESE A FINI ISTITUZIONALI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE AFFILIATE ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, ALLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE E AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL C.O.N.I.;
- D-BIS) ALLE COLLABORAZIONI PRESTATE NELL'AMBITO DELLA PRODUZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DA PARTE DELLE FONDAZIONI;
- D-TER) ALLE COLLABORAZIONI DEGLI OPERATORI CHE PRESTANO LE ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 21 MARZO 2001, N. 74;
- CERTIFICAZIONE DELL'ASSENZA DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 1

Capo V-bis al D.Lgs. n. 81/2015

(artt. da 47*bis* a 47*octies*)

Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali

- Limiti minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, attraverso piattaforme **anche** digitali
- Definizione di **piattaforme digitali**
- Forma scritta del contratto
- Determinazione del compenso
- Divieto del cottimo
- Divieto di discriminazione
- Privacy
- Copertura assicurativa obbligatoria



Art. 47-bis, comma 2

si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione



Corte di Cassazione

24 gennaio 2020

n. 1663

- Norma di DISCIPLINA, sia di prevenzione che rimediale
- Eterorganizzazione + personalità + continuità = collaborazioni assimilabili al lavoro dipendente
- Eterorganizzazione è il potere unilaterale del committente di imporre modalità di coordinamento
- Il riferimento a tempo e luogo di lavoro NON è necessario
- Eterorganizzazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il QUANDO e il DOVE della prestazione personale e continuativa



PRONUNCE SUCCESSIVE

AUTOMATISMO TRA
RAPPORTO DEI
RIDERS e L'ART. 2

ACCERTAMENTO
DELLE MODALITA' DI
SVOLGIMENTO DEL
RAPPORTO

LIBERTA' DI SCEGLIERE
SE E QUANDO
LAVORARE

(Trib. Palermo
n. 3570/2020)

ALGORITMO QUALE
ESPRESSIONE DEI
POTERI DATORIALI

(Trib. Milano
n. 1018/2022)

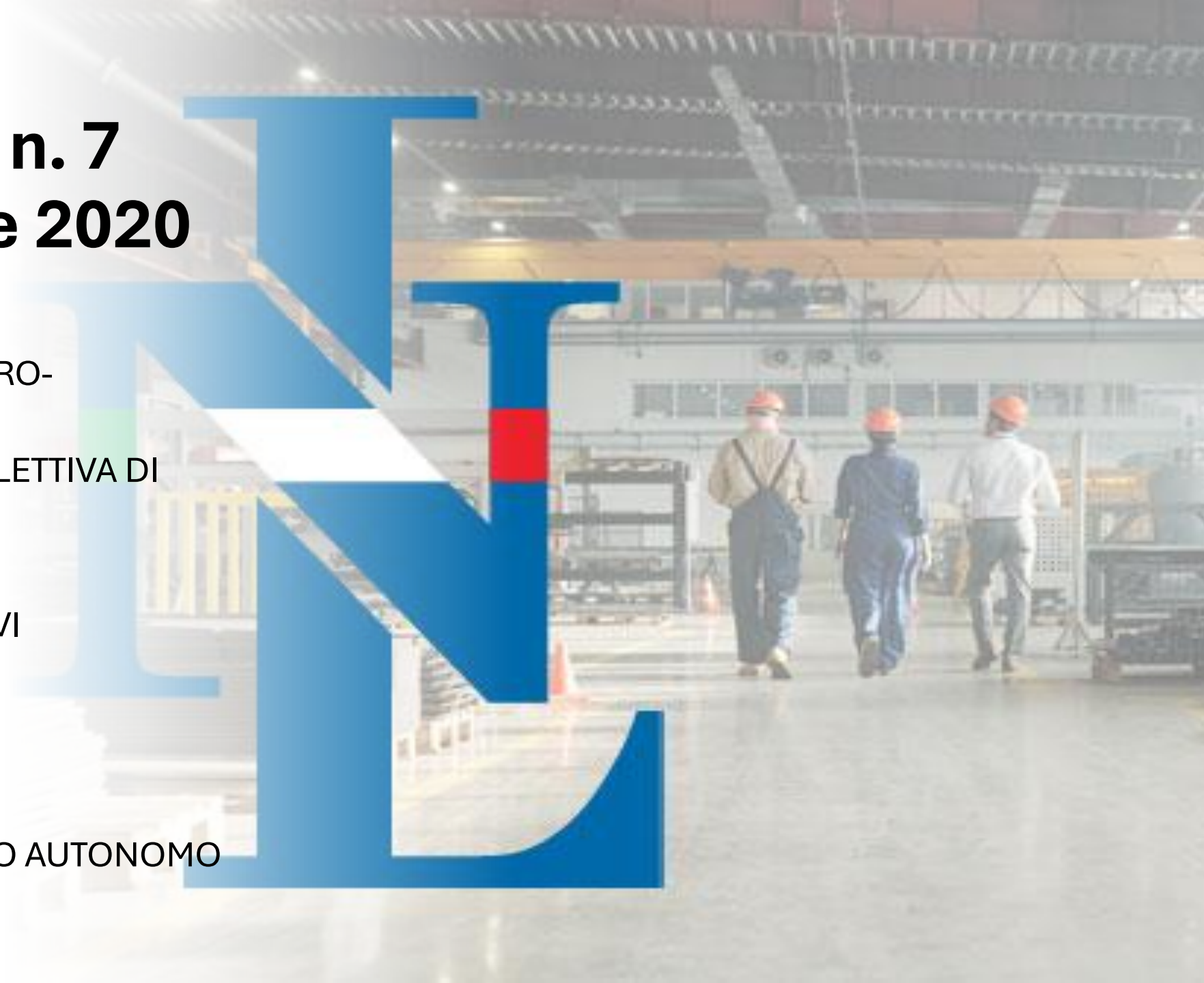
DIRETTIVE SPECIFICHE E
INVASIVE

(Trib. Torino
n. 1560/2023)

ETERORGANIZZAZIONE
(App. Torino n. 56/2022)

Circolare INL n. 7 del 30 ottobre 2020

- COORDINAMENTO/ETERO-ORGANIZZAZIONE
- CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SETTORE
- TUTELA RETRIBUTIVA
- OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
- TUTELA ASSICURATIVA
- SICUREZZA
- ALTRE TUTELE
- PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO



UNICO LIMITE

INCOMPATIBILITA' ONTOLOGICA
DELLE DISPOSIZIONI CON LA
NATURA AUTONOMA DEL
RAPPORTO





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Circolare n. 17
del 19.11.2020**

- CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CHE PREVALE SULLA DISCIPLINA LEGALE
- STIPULA DI UN CONTRATTO FORMALE
- DIRITTO DI INFORMAZIONE
- DISCIPLINA ANTIDISCRIMINATORIA
- TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
- PRIVACY
- D.P.R. n°1124/1965
- D.LGS. n°81/2008

Corte di Cassazione n°28772/2025

del 31 ottobre



Il rapporto di lavoro
resta AUTONOMO

*Dissociazione tra la
qualificazione giuridica
della fattispecie e la
disciplina applicabile: di
solito la seconda segue
la prima, salva diversa e
specificata previsione
normativa*



Qualificazione
irrilevante ai fini
dell'applicabilità
dell'art. 2



Concorso dei tre
elementi: *indici fattuali
ritenuti significativi dal
Legislatore del 2015*



Direttiva europea sui lavoratori delle piattaforme

DIRETTIVA UE 2024/2831

NATURA DELLA MAXISANZIONE

Cass., Sez. Lav., 13 maggio 2024, n. 13071

Cass. ord. n°27443/2024

Cass. ord. n°14679/2025